CAMERA DEI DEPUTATI N. 989

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANEDDA, BENEDETTI VALENTINI, SIMEONE

Modifica dell'articolo 640 del codice penale concernente il delitto di truffa

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 98 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha statuito la perseguibilità a querela del delitto di truffa quando non risulti aggravato dalle circostanze ad effetto speciale previste dal secondo comma della stessa norma e da altra circostanza aggravante comune.

La norma, suggerita dall'intento di ottenere una deflazione del numero dei procedimenti penali, ha provocato gravi ingiustizie a beneficio dei truffatori e con danno e scorno delle vittime.

Infatti, scoperta la truffa, la vittima tenta in ogni modo, per quanto possibile, d'ottenere la restituzione di quanto le è stato carpito. Iniziano trattative, scambi di corrispondenza, incontri, che il truffatore ha tutto l'interesse a trascinare nel tempo proprio al fine di far trascorrere il termine, non eccessivamente lungo, per la proposizione della querela.

Proprio per evitare tali aberranti conseguenze (il ricorso alla denuncia penale è l'estrema *ratio* per il truffato) la proposta di legge intende ripristinare la perseguibilità d'ufficio del reato di truffa per tutte le ipotesi. Intende inoltre unificare la pena equiparando quella per la truffa semplice a quella attualmente prevista per le ipotesi aggravate. Così operando diventano inutili le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 640, che infatti vengono eliminate. Ciò nell'esclusivo interesse delle vittime che potranno ottenere, con maggiore speditezza, il risarcimento dei danni. Si è preferito ripetere la formula usata per la definizione dell'attenuante di cui al n. 4) dell'articolo 62 del codice penale per poter utilizzare la copiosa giurisprudenza ormai formatasi su tale norma.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 640. *(Truffa)*. – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

Non è punibile chi, prima che sia compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti nel dibattimento, provveda a riparare integralmente il danno mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni ».